



Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE N. 291

Presentata dai consiglieri
Zvech, Degano, Mattassi, Baiutti, Alzetta, Zorzini

<<Norme regionali sulle discipline bio-naturali per il benessere>>

Presentata il 3 ottobre 2002

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Negli ultimi vent'anni la domanda di attività e discipline definite alternative o dolci mirate al benessere e alla qualità della vita ha registrato una continua tendenza alla crescita incontrando un alto grado di soddisfazione nell'utenza.

Shiatzu, watsu, eutonia, massaggio tradizionale e ayurvedico ecc. sono tutte discipline, alcune moderne ed altre antichissime, che si stanno affermando e diffondendo come vere e proprie "arti per lo star bene" riscontrando un notevole apprezzamento da parte dell'utenza per la loro capacità di ridurre lo stress, rilassare e provocare effetti benefici sul piano emozionale e psicologico.

E' proprio la sensazione di benessere indotta a seconda delle discipline con il contatto, la pressione, la respirazione o la postura ad attrarre l'interesse di un numero sempre crescente di persone.

Fino ad oggi però questo specifico settore delle discipline per il benessere è stato impropriamente ricondotto all'interno di una unica categoria denominata a seconda dei casi medicina dolce o alternativa o non convenzionale, dando luogo a gravi equivoci che ne hanno reso difficoltoso l'approccio istituzionale.

Accomunare sotto una medesima categoria discipline bio-naturali per il benessere con una dichiarata finalità terapeutica e medica (medicina tradizionale cinese, ayurvedica, agopuntura, omeopatia, fitoterapia) con tecniche alternative che si pongono fuori dal campo medico e si rivolgono al benessere globale della persona ha prodotto, infatti, e continua a produrre molta confusione, ritardando il riconoscimento di attività professionali già esistenti nel mondo e affermate da anni in Europa e in Italia.

La mancanza di un intervento legislativo in questo settore, inoltre, oltre a non valorizzare le nuove professionalità impedisce di tutelare adeguatamente l'utente/consumatore, dal momento che le varie tecniche se eseguite in modo scorretto potrebbero rivelarsi dannose.

Occorre riconoscere e garantire la preparazione e la formazione degli operatori, aumentare la trasparenza e la chiarezza nell'ambito delle varie discipline e verificare che l'utenza riceva informazioni adeguate circa l'area di competenza delle figure professionali. Rispetto a questi obiettivi le organizzazioni con finalità didattiche si stanno muovendo con molta responsabilità indicando per ciascuna disciplina codici deontologici e iter formativi.

La presente proposta di legge che in fase di elaborazione ha potuto avvalersi della disponibilità e della collaborazione delle associazioni e delle imprese presenti sul territorio regionale che operano nel campo delle discipline bio-naturali per il benessere, pur in assenza di una normativa di riferimento nazionale, vuole essere un primo passo per conferire trasparenza al settore nell'interesse degli operatori e degli utenti.

Si intende rispondere a due tipi di esigenze: la richiesta di riconoscimento dell'attività professionale avanzata dagli operatori delle singole discipline e la tutela degli utenti/consumatori.

E' evidente che entrambi gli obiettivi altro non sono che il risvolto della stessa medaglia, dal momento che riconoscere le professioni comporta la istituzionalizzazione di specifici percorsi formativi escludendo dal mercato, a tutela degli utenti e degli operatori seri e preparati, tutti coloro che, occasionali o improvvisati, non possiedono i requisiti previsti.

L'articolo 1 prevede il riconoscimento delle attività professionali che operano nell'ambito del benessere e della qualità della vita e individua i principi fondamentali a cui si rifanno tutte le discipline del settore.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Elenco regionale delle discipline bio-naturali presenti sul territorio suddiviso per ciascuna disciplina e costituito dalla sezione riservata alle organizzazioni didattiche (imprese o associazioni di cui al comma 2, lett. a) e da quella degli operatori professionali di cui al comma 2, lett. b).

L'articolo 3 indica i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle organizzazioni didattiche prevedendo la loro diffusione nazionale o internazionale ovvero la sede legale sul territorio del Friuli Venezia Giulia e la adesione ad organizzazioni nazionali o internazionali.

Con **l'articolo 4** la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la qualifica professionale di operatore in ciascuna delle singole discipline e indica il procedimento per la istituzionalizzazione degli iter formativi in ciascuna disciplina.

L'articolo 5 subordina l'esercizio dell'attività professionale di operatore in ciascuna disciplina alla iscrizione nell'Elenco e prevede i requisiti necessari per l'ammissione all'Elenco stesso.

L'articolo 6 prevede la istituzione del Comitato regionale delle discipline bio-naturali e individua fra i membri, oltre al Presidente della Giunta o un suo delegato, il dirigente competente per materia, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante per ciascuna associazione o impresa iscritta nell'elenco purché con sede in Regione da almeno due anni.

L'articolo 7 prevede che il Comitato, fra le altre competenze, elabora e propone per ciascuna disciplina i contenuti dei percorsi formativi.

L'articolo 8 individua le modalità di presentazione delle domande.

L'articolo 9 prevede l'ammontare della sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attività professionale senza iscrizione all'Elenco.

L'articolo 10 in attesa che per ciascuna disciplina vengano specificati i contenuti dei corsi per la qualifica di operatore professionale prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco individui i requisiti professionali minimi.

L'articolo 11 individua le forme di finanziamento delle norme che prevedono l'impiego di risorse finanziarie regionali.

ZVECH
DEGANO
MATTASSI
BAIUTTI
ALZETTA
ZORZINI

Trieste, 3 ottobre 2002

Art.1
(*Finalità*)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini riconosce la qualifica professionale di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere di seguito definite e, a tutela dell'utenza, garantisce la corretta esecuzione sul proprio territorio delle stesse.

2. Ai fini della presente legge per discipline bio-naturali per il benessere si intendono quelle attività finalizzate al conseguimento del benessere globale della persona e alla qualità della vita. Tali discipline, pur nelle singole specificità ed eterogeneità, si riconoscono in alcuni principi base; esse, infatti, presuppongono un approccio globale della condizione della persona, condividono l'obiettivo di educare a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo.

Art.2
(*Elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere*)

1. regionale delle discipline bio-naturali per il benessere.
2. L'Elenco è suddiviso in due sezioni:
 - a) Associazioni e imprese riconosciute per il rilascio della qualifica professionale;
 - b) Operatori professionali delle discipline bio-naturali per il benessere.
3. Ciascuna sezione dell'Elenco è suddivisa in sottoelenchi riferiti ad ogni singola disciplina bio-naturale per il benessere.

Art.3
(*Associazioni e imprese*)

1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco regionale di cui all'articolo 2 le associazioni e le imprese a diffusione internazionale o nazionale che prevedono tra i propri fini l'esercizio di attività didattiche e formative nelle singole discipline bio-naturali per il benessere.

2. Possono inoltre essere iscritte all'Elenco le associazioni e le imprese con sede legale sul territorio della Regione che prevedono nell'atto costitutivo l'esercizio di attività didattiche e formative nelle discipline bio-naturali per il benessere purchè aderiscano ad una delle associazioni o imprese di cui al comma 1.

Art.4
(*Qualifica professionale*)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la qualifica professionale di operatore in ciascuna delle singole discipline bio-naturali per il benessere rilasciata al termine di specifici corsi teorico-pratici dalle associazioni o dalle imprese di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6, definisce con proprio provvedimento per ogni singola disciplina gli indirizzi finalizzati a rendere omogenei sul territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi per il rilascio della qualifica di operatore professionale.

Art.5

(Esercizio dell'attività professionale di operatore nelle discipline bio-naturali per il benessere)

1. L'esercizio nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia delle attività professionali di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione b) dell'Elenco regionale di cui all'articolo 2.

2. Ai fini della iscrizione occorre:

a) la maggiore età;

b) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;

c) il conseguimento di diploma almeno della scuola dell'obbligo o di altro diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) il possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi dell'articolo 4 o qualifica equipollente conseguita in Paesi dell'Unione Europea o in Paesi terzi.

Art.6

(Comitato regionale delle discipline bio-naturali per il benessere)

1. E' istituito presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, il Comitato regionale delle discipline bio-naturali per il benessere.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;

b) un rappresentante per ciascuna associazione più diffusa a livello nazionale e comunque presente sul territorio regionale iscritta nella sezione a) dell'Elenco regionale di cui all'articolo 2 operante sul territorio regionale da almeno due anni e con sede legale in Friuli Venezia Giulia;

c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti

d) il Dirigente regionale di cui all'articolo 8;

3. I membri del Comitato vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. comporta la decadenza dal Comitato.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni.

6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Svolge la funzione di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere.

7. Ai membri del Comitato spetta per ogni giornata di seduta del Comitato stesso un gettone di presenza e, se dovute, il rimborso delle spese di viaggio.

Art.7 (*Compiti del Comitato*)

1. Il Comitato svolge le seguenti attività:

a) esprime un parere sui procedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 2;

b) individua i criteri di valutazione dei titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5, lettera d) conseguiti in Paesi membri Europea e in Paesi terzi;

c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui all'articolo 4;

d) esprime un parere per l'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 2 delle discipline bio-naturali per il benessere emergenti;

e) avanza proposte alla Giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bio-naturali per il benessere;

2. Per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, il Presidente del Comitato convoca fra i rappresentanti delle associazioni e delle imprese solo quelli espressione della disciplina di volta in volta interessata .

Art.8 (*Domanda di iscrizione all'Elenco*)

1. La domanda di iscrizione all'Elenco regionale di cui all'articolo 2 deve essere rivolta al Dirigente regionale della struttura competente.

2. Il Dirigente con proprio decreto definisce lo schema tipo per le domande di ammissione e la documentazione da allegare.

3. Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda dispone l'iscrizione. Con l'inutile decorso del termine la domanda si considera accolta ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica all'interessato l'avvenuto assenso.

Art.9
(Sanzioni)

1. Coloro che esercitano l'attività professionale di operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere prevista dall'Elenco regionale di cui all'articolo 2 senza essere iscritti nell'elenco stesso sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 €

Art.10
(Norma transitoria)

1. In attesa della definizione degli iter formativi per il rilascio della qualifica professionale di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere, il Comitato entro 90 giorni dalla sua costituzione individua per ciascuna disciplina i requisiti professionali per l'iscrizione degli operatori alla sezione b) dell'Elenco regionale di cui all'articolo 2.

2. L'iscrizione resta comunque assoggettata al possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), dell'articolo 5.

Art.11
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 5.000,00 € per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base ____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 – 2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al cap. ____ che viene istituito con la denominazione "Finanziamenti per la disciplina delle attività bio-naturali per il benessere" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.